

Documento di consultazione sulle Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda lo schema di disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 4-sexies.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF), in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, relativamente agli obblighi informativi dei fornitori di servizi di *crowdfunding* verso le Autorità competenti.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sullo schema di disposizioni; si tratta di previsioni che completano il quadro normativo nazionale in materia di *crowdfunding*, disciplinando specifici aspetti nei limiti consentiti dalle disposizioni europee direttamente applicabili. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge a banche, intermediari *ex art.* 106 del TUB, istituti di pagamento (IP), istituti di moneta elettronica (IMEL), SIM e fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle Disposizioni. In linea con il Provvedimento del 9 luglio 2019, la Banca d'Italia darà conto, con apposito documento (“resoconto della consultazione”), della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del testo finale. Salvo diversa indicazione dei rispondenti, i commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito *web* dell'Istituto. Per *maggiori info*, clicca [*qui*](#).

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopone a consultazione pubblica lo schema di disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 4-*sexies*.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Lo schema di disposizioni integra il quadro normativo nazionale, disciplinando specifici aspetti in materia, nei limiti consentiti dalle disposizioni europee direttamente applicabili contenute, tra l'altro, nel Regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (di seguito, "Regolamento CF"). In particolare:

- i. fissa al 25 gennaio di ogni anno il termine per l'invio alla Banca d'Italia, da parte dei fornitori di servizi di *crowdfunding* dalla stessa autorizzati (banche, IP, IMEL e intermediari *ex art.* 106 del TUB), delle segnalazioni periodiche relative ai progetti finanziati tramite le piattaforme disciplinate dall'art. 16 del Regolamento CF e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120. Tale termine tiene conto della circostanza che la Banca d'Italia è tenuta poi a trasmettere queste informazioni a Consob che, in qualità di punto di contatto unico, le deve inviare all'ESMA nei termini individuati dalla normativa europea su richiamata;
- ii. in linea con quanto previsto dal [Regolamento della Consob in materia di servizi di *crowdfunding* ^{\(1\)}](#), individua la Banca d'Italia e la Consob quali Autorità deputate a ricevere congiuntamente da tutti i fornitori di servizi di *crowdfunding* le informazioni relative alle date di avvio di utilizzo dell'autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di *crowdfunding*, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'art. 15(3) del Regolamento CF ⁽²⁾ ⁽³⁾;
- iii. ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza *on-going*, stabilisce che i fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* autorizzati da Consob comunichino alla Banca d'Italia: a) su base annuale, gli accordi di esternalizzazione in essere; b) l'acquisizione di partecipazioni pari o superiori al 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore stesso o che comportano la possibilità di esercitare il controllo del fornitore; c) la valutazione dei propri esponenti applicando le Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche e altri intermediari vigilati ⁽⁴⁾.

Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

⁽¹⁾ Cfr. Delibera Consob n. 22720 del 1° giugno 2023. Il Regolamento dà attuazione agli articoli 4-*sexies*.1 e 100-*ter* del TUF.

⁽²⁾ Per la comunicazione delle modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione i fornitori di servizi di *crowdfunding* possono utilizzare il formulario standard di cui all'allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/2112.

⁽³⁾ Con riferimento all'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 15(3) del Regolamento (UE) 2020/1503, si rammenta che le banche, gli intermediari *ex art.* 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e le SIM, autorizzati alla fornitura dei servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) 2020/1503 e dell'art. 4-*sexies*.1, comma 4, del TUF, sono tenuti a segnalare le modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione aventi ad oggetto le specifiche previsioni sulla prestazione dei servizi di *crowdfunding* (es., lo svolgimento di gestione individuale di portafogli di prestiti non segnalato in fase di autorizzazione); al contrario, non sono tenuti a segnalare alle Autorità le modifiche sostanziali rispetto alle condizioni di autorizzazione che hanno ad oggetto materie già coperte dalle specifiche discipline di settore (es., perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità da parte di partecipanti al capitale ed esponenti aziendali). In quest'ultimo caso prevale la normativa settoriale applicabile.

⁽⁴⁾ Con riferimento alla procedura di valutazione degli esponenti, le presenti disposizioni disciplinano profili attualmente trattati negli *Orientamenti di vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti*. Pertanto, in sede di adozione delle presenti disposizioni si assicurerà l'opportuno coordinamento.

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) le banche, gli intermediari *ex art.* 106 del TUB, gli IP, gli IMEL e le SIM, autorizzati alla fornitura dei servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CF e dell'art. 4-*sexies*.1, comma 4, del TUF; ii) i fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* autorizzati alla fornitura dei servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CF e dell'art. 4-*sexies*.1, comma 4, del TUF (ossia i fornitori di servizi di *crowdfunding* diversi da quelli di cui al punto i); iii) i soggetti che intendono richiedere l'autorizzazione come fornitori di servizi di *crowdfunding*; iv) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche sottoposte a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

In conformità con il [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), il documento di consultazione non è accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione perché si ritiene che, alla luce del complessivo impianto normativo UE e nazionale, le disposizioni non abbiano impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso (cfr. art. 8, comma 3).

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via delle Quattro Fontane 121/122, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 4 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

Inoltre, i rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa. I rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato.

Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'art. 6 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale del Regolamento, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Con l'emanazione del testo finale delle Disposizioni oppure entro 60 dalla stessa, la Banca d'Italia darà conto, con apposito documento, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto della consultazione"). Non sussiste un obbligo per la Banca d'Italia di fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento; inoltre il resoconto della consultazione potrà essere redatto anche in forma sintetica.

Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle Disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia, insieme alle risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Nell'atto di emanazione del testo finale del Regolamento verrà definita la disciplina transitoria per la prima applicazione delle disposizioni.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti volontariamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla Banca d'Italia, nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

Le osservazioni e i commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito web www.bancaditalia.it corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili delle unità organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli uffici autorizzati al trattamento, che agiscono sulla base di specifiche autorizzazioni e istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento.

Le osservazioni e i commenti pervenuti a uno degli organismi di vigilanza saranno portati a conoscenza degli altri organismi di vigilanza interessati, ai fini delle complessive valutazioni funzionali all'adozione dell'atto finale congiunto di regolazione.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: Banca d'Italia – Servizio Organizzazione, con sede in via Nazionale 91, 00184 ROMA, indirizzo e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) della Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

**DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA DI ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 4-*SEXIES*.1 DEL TUF IN MATERIA DI FORNITORI
DI SERVIZI DI *CROWDFUNDING* PER LE IMPRESE**

Documento di consultazione

Sommario

CAPO I -DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative	2
3. Definizioni	2
4. Destinatari.....	3
5. Procedimenti amministrativi	3
CAPO II – OBBLIGHI INFORMATIVI DEL FORNITORE DI SERVIZI DI <i>CROWDFUNDING</i> NEI CONFRONTI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.....	5
1. Comunicazioni alle Autorità competenti	5
2. Partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di <i>crowdfunding</i>.....	5
3. Esponenti aziendali dei fornitori specializzati di servizi di <i>crowdfunding</i>	6

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Premessa

I servizi di *crowdfunding* per le imprese possono essere prestati da intermediari vigilati (banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e SIM) oppure da soggetti specializzati (c.d. "fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*"), previa autorizzazione da parte delle autorità competenti ⁽¹⁾.

La prestazione di servizi di *crowdfunding* per le imprese è disciplinata dal Regolamento (UE) 2020/1503 ⁽²⁾ e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (*regulatory technical standard* – RTS e *implementing technical standard* – ITS) adottate dalla Commissione europea su proposta dell'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority* – EBA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority* – ESMA) ⁽³⁾.

A livello nazionale, il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, di modifica del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 ha, tra l'altro, individuato la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti per l'esercizio dei poteri autorizzativi, nonché – secondo il riparto di competenze previsto dal TUF – regolamentari, di supervisione e sanzionatori sui fornitori di servizi di *crowdfunding*. Il coordinamento tra le Autorità è realizzato attraverso un protocollo d'intesa ⁽⁴⁾.

La disciplina è integrata da disposizioni attuative emanate – nei limiti consentiti dalle norme europee, direttamente applicabili – dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze. In particolare, si richiama il [Regolamento della Consob in materia di servizi di *crowdfunding*](#) ⁽⁵⁾, che disciplina particolari aspetti del procedimento di concessione e revoca dell'autorizzazione ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* e alle SIM, alcuni obblighi

⁽¹⁾ La Banca d'Italia, sentita la Consob, è competente per il rilascio dell'autorizzazione a banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario; la Consob, sentita la Banca d'Italia, è competente per il rilascio dell'autorizzazione a SIM e fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*.

⁽²⁾ Il Regolamento è applicabile dal 10 novembre 2021.

⁽³⁾ Gli RTS e gli ITS emanati in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 disciplinano alcuni aspetti in materia di: gestione individuale di portafogli di prestiti (art. 6, par. 7, del Regolamento (UE) 2020/1503), trattamento dei reclami (art. 7, par. 5, del Regolamento (UE) 2020/1503), conflitti di interessi (art. 8, par. 7, del Regolamento (UE) 2020/1503), autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding* (art. 12, par. 16, del Regolamento (UE) 2020/1503), obblighi di comunicazione alle autorità (art. 16, par. 3, del Regolamento (UE) 2020/1503), informazione ai clienti (art. 19, par. 7 del Regolamento (UE) 2020/1503), pubblicazione del tasso di *default* (art. 20, par. 3, del Regolamento (UE) 2020/1503), test d'ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite (art. 21, par. 8, del Regolamento (UE) 2020/1503), scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (art. 23, par. 16, del Regolamento (UE) 2020/1503), pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing (art. 28, par. 5, del Regolamento (UE) 2020/1503), cooperazione tra autorità competenti (art. 31, parr. 8 e 9, del Regolamento (UE) 2020/1503), e con l'ESMA (art. 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2020/1503).

⁽⁴⁾ Cfr. [Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di *crowdfunding* adottato ai sensi dell'art. art. 4-sexies.1, comma 7, del TUF](#).

⁽⁵⁾ Cfr. Delibera Consob n. 22720 del 1° giugno 2023. Il Regolamento dà attuazione agli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del TUF.

informativi verso le Autorità competenti e verso il pubblico, nonché le comunicazioni di *marketing*. Rilevano, inoltre, gli [Orientamenti di vigilanza](#) pubblicati dalla Banca d'Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e *due diligence* sui titolari dei progetti.

Con riguardo alle segnalazioni prudenziali dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, si rinvia alla Circolare della Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013.

Le presenti disposizioni dettano regole in tema di obblighi informativi dei fornitori di servizi di *crowdfunding* verso le Autorità competenti.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dal Regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;
- dai Regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:
 - i requisiti e le modalità per la domanda di cui all'art. 12, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503, compresi i formulari, i modelli e le procedure standard per la domanda di autorizzazione;
 - norme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per le informazioni da comunicare a norma dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503;
- dalle disposizioni del TUF e, in particolare, dall'art. 4-*sexies*.1, commi 6 e 10.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- «Regolamento (UE) 2020/1503»: il Regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;
- «Regolamento delegato (UE) 2022/2112»: il Regolamento delegato (UE) 2022/2112 del 13 luglio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding*;
- «Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120»: Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di *crowdfunding*;

- «intermediari vigilati»: le banche, gli intermediari *ex art.* 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e le SIM, autorizzati alla fornitura dei servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) 2020/1503 e dell'art. 4-*sexies*.1, comma 4, del TUF;
- «intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia»: gli intermediari vigilati, ad eccezione delle SIM, autorizzati dalla Banca d'Italia alla fornitura dei servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) 2020/1503 e dell'art. 4-*sexies*.1, comma 4, del TUF;
- «fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*»: i soggetti, diversi dagli intermediari vigilati, autorizzati dalla Consob alla fornitura dei servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) 2020/1503 e dell'art. 4-*sexies*.1, comma 3, del TUF;
- «fornitori di servizi di *crowdfunding*»: l'insieme costituito dagli intermediari vigilati e dai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, come definiti dai precedenti alinea.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF, nel Regolamento (UE) 2020/1503 e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato Regolamento.

4. Destinatari

Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari vigilati nella prestazione dei servizi di *crowdfunding* di cui all'art. 2, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2020/1503, nonché ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, secondo quanto stabilito nei singoli paragrafi dei Capi successivi.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla prestazione di servizi di *crowdfunding* per le imprese:

- autorizzazione di banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB come fornitori di servizi di *crowdfunding* ed estensione dell'autorizzazione a servizi aggiuntivi (artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2020/1503; termine: 3 mesi) ⁽⁶⁾;
- revoca dell'autorizzazione di banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB come fornitori di servizi di *crowdfunding* (art. 17 del Regolamento (UE) 2020/1503; termine: 90 giorni);
- decadenza degli esponenti aziendali dei *fornitori specializzati di servizi di crowdfunding* dalla carica pronunciata dalla Banca d'Italia art. 4-*sexies*.1, comma 6, lett. f) del TUF; termine; 30 giorni);

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'art. 12, par. 14, del Regolamento (UE) 2020/1503, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le banche, gli intermediari *ex art.* 106 del TUB, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possono omettere di fornire le informazioni che non hanno subito modifiche rispetto a quelle già in possesso della Banca d'Italia, producendo una dichiarazione in cui si attesta che tali informazioni non sono cambiate e che quindi non è necessario aggiornarle. Resta ferma la necessità di produrre tutte le informazioni attinenti specificamente alla fornitura di servizi di *crowdfunding*.

- provvedimenti di vigilanza ai sensi dell'art. 30, par. 2, del Regolamento (UE) 2020/1503 (art. 4-*sexies*.1, comma 11, del TUF; termine: 90 giorni);
- provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7, commi 1, 1-*bis* e 2, TUF (art. 4-*sexies*.1, comma 11, del TUF; termine: 90 giorni);
- provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell'art. 7-*ter*, TUF (art. 4-*sexies*.1, comma 11, del TUF; termine: 90 giorni).

CAPO II
OBBLIGHI INFORMATIVI DEL FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING NEI CONFRONTI DELLE
AUTORITÀ COMPETENTI

1. Comunicazioni alle Autorità competenti

Entro il 25 gennaio di ogni anno, gli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia trasmettono a quest'ultima le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 ⁽⁷⁾.

I fornitori di servizi di *crowdfunding* comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob le date di avvio di utilizzo dell'autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di *crowdfunding*, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'art. 15, par. 3, del Regolamento (UE) 2020/1503 ⁽⁸⁾. A titolo esemplificativo, si considerano modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione, le variazioni rilevanti dei dispositivi di *governance* e dei meccanismi di controllo interno, lo svolgimento di servizi ulteriori rispetto a quelli inclusi nel programma di attività presentato in fase di autorizzazione (es., gestione individuale di portafogli di prestiti), la conclusione di nuovi accordi di esternalizzazione di funzioni operative e la perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità da parte di partecipanti al capitale ed esponenti aziendali.

I fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* inviano alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno le informazioni di cui al campo 15 dell'allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022 con riferimento alle variazioni intervenute rispetto agli accordi di esternalizzazione in essere. Nei casi in cui non siano intervenute variazioni, è sufficiente comunicare tale circostanza.

2. Partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*

Il Regolamento (UE) 2020/1503 e il Regolamento delegato (UE) 2022/2112 prevedono che chiunque possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore specializzato di servizi di *crowdfunding* non abbia precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale. Secondo quanto previsto dall'art. 4-*sexies*.1, comma 6, lett. d), del TUF, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 14, commi da 5 a 8, del TUF, nonché, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 12, par. 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2020/1503, quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'art. 25, comma 2, del TUB.

⁽⁷⁾ Sul contenuto delle segnalazioni statistiche redatte secondo schemi armonizzati a livello europeo cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120.

⁽⁸⁾ Cfr. anche art. 7, comma 1, del Regolamento della Consob in materia di servizi di *crowdfunding*.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dal Regolamento delegato (UE) 2022/2112, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del TUF non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sul fornitore specializzato di servizi di *crowdfunding* inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui alla successiva lett. a). Queste partecipazioni devono essere alienate entro 120 giorni oppure nel diverso termine stabilito dalla Banca d'Italia.

I fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* comunicano alla Banca d'Italia:

- a) l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore di servizi di *crowdfunding*, o che comporti la possibilità di esercitare il controllo sul fornitore specializzato di servizi di *crowdfunding*;
- b) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui alla lett. a).

La comunicazione è effettuata entro 10 giorni dal verificarsi dell'acquisizione, dell'incremento o della riduzione della partecipazione o, se successivo, dal momento in cui il fornitore di servizi di *crowdfunding* ne viene a conoscenza.

La comunicazione di cui alla lett. a) è accompagnata da una nota contenente le informazioni previste dal campo 12 dell'allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112. Il fornitore di servizi di *crowdfunding* può indicare ogni ulteriore dato e informazione relativi all'evento o all'operazione.

Ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* si applica inoltre l'obbligo di comunicazione annuale previsto dalla Parte Sesta, paragrafo 2, delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.

3. Esponenti aziendali dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*

Il Regolamento (UE) 2020/1503 prevede che le persone fisiche responsabili della gestione del fornitore specializzato di servizi di *crowdfunding* ("esponenti aziendali")⁽⁹⁾ possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il fornitore di servizi di *crowdfunding*, siano tenute a dedicare un tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni e non abbiano precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale. Secondo quanto previsto dall'art. 4-*sexies*.1, comma 6, lett. f), del TUF, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del TUF, nonché con riferimento ai requisiti di cui all'art. 12, par. 3, lett. a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'art. 26, comma 3, del TUB.

⁽⁹⁾ Secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/2112 di attuazione del Regolamento CF, il possesso dei requisiti in capo ai responsabili della gestione del fornitore dei servizi di *crowdfunding* deve essere soddisfatto da ciascuna persona fisica che è membro dell'organo di amministrazione o di controllo del fornitore e da ciascuna persona fisica che dirige di fatto l'attività. Rientrano pertanto nella nozione di esponenti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Ai fini della valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali di cui all'art. 13, comma 6, del TUF, si applica, per quanto compatibile, quanto disposto dalle Sezione I, Sezione II, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2, 3, 5 e Sezione III, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021, recante "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti" ⁽¹⁰⁾. Ai fini dell'applicazione della Sezione II, paragrafo 1.2, di tale Provvedimento, nella documentazione comprovante l'idoneità degli esponenti che l'organo competente è tenuto ad acquisire rientrano le informazioni previste dal campo 13 dell'allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112. In aggiunta a quanto previsto dalla Sezione II, paragrafo 1.7, nota 5, del richiamato Provvedimento, tali informazioni sono allegate al verbale di valutazione che il fornitore di servizi di *crowdfunding* è tenuto a trasmettere alla Banca d'Italia ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ Ai fini dell'applicazione di tale Provvedimento, per i soggetti che sono componenti di un organo monocratico, il possesso dei requisiti è attestato da un'autodichiarazione del soggetto interessato, che confermi in modo dettagliato la presenza dei requisiti.

⁽¹¹⁾ Per l'adempimento dell'obbligo, previsto dalla citata Sezione II, paragrafo 1.7, nota 5, di allegare al verbale di valutazione il *curriculum vitae* dell'esponente, si ritiene sufficiente la trasmissione alla Banca d'Italia delle informazioni previste dal campo 13, sottocampo 10, dell'allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112.